



AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

ROMA


PIANO DI BACINO

ART.17 comma 6 ter della legge 18 maggio 1989 n.183
introdotta dal comma 3 dell'art.12 del decreto legge 5 ottobre 1993 n.398
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n.493

1° STRALCIO FUNZIONALE

Aree soggette a rischio di esondazione
nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo

RELAZIONE



1° AGGIORNAMENTO

ROMA - LUGLIO 2012



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

**Adozione della variante al Piano di bacino del fiume Tevere - 1^ [Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1](#) –
aggiornamenti cartografici ed integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione**

RELAZIONE

Con deliberazione n. 119 del 21 dicembre 2010 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere adottava, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 della legge 18 maggio 1989 n. 183, il progetto di variante al Piano di bacino del fiume Tevere - 1^ Stralcio Funzionale - Aree soggette a rischio di esondazione nel tratto da Orte a Castel Giubileo - PS1 -, consistente nell'aggiornamento cartografico -, meglio indicato nella cartografia allegata ai documenti di piano, e nell'integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano con la seguente norma:

ART 3 bis

Revisione e declassificazione delle aree di esondazione.

1. Nel caso di aggiornamenti cartografici, di studi e di elementi conoscitivi, di zone classificate a rischio di esondazione, secondo quanto disposto dal precedente art. 3, il Segretario Generale, previo parere del Comitato Tecnico, dispone, con decreto motivato, l'eventuale declassificazione delle stesse. I decreti segretariali costituiscono aggiornamenti del piano.

2. In tutti gli altri casi si applicano le procedure ordinarie di aggiornamento del Piano.

Il provvedimento *de quo* era assunto sulla base dei seguenti presupposti.

Aggiornamenti cartografici

Il PS1 individua le zone di vincolo idraulico, ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. f) della legge 183/1989, classificando le aree interessate dall'esondazione del fiume in due zone: "A" e "B".

Nella zona "A" l'attività edificatoria è fortemente limitata salvo che per le opere pubbliche o di tale interesse, nella zona "B" invece, perimetrata in base ai manufatti edilizi esistenti, assentiti dai PRG comunali, sono sostanzialmente consentite con prescrizioni le attività previste da tali strumenti urbanistici.

Rientrano nella zona "B" i Piani attuativi e quelli di lottizzazione per i quali alla data del 23 novembre 1994 siano state stipulate le relative convenzioni.

Si rendeva necessario deliberare alcune modifiche al Piano Stralcio PS1 operando aggiornamenti cartografici riguardanti i territori dei comuni di Capena e Castelnuovo di Porto, procedendo alla

declassificazione delle relative aree da zona “A” a zona “B”, in ragione dell’evoluzione degli studi sul territorio successivi all’ approvazione del PS1 medesimo.

Inoltre, a seguito di verifiche tecniche effettuate dalla Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, veniva accertato uno sfasamento temporale della rappresentazione cartografica di appoggio planimetrico delle previsioni del PS1 (CTR - Carta tecnica regionale del 1990/91 in scala 1:10.000), con lo stato di fatto dei luoghi alla data di riferimento del 23 novembre 1994, con la conseguente necessità di attuare interventi correttivi. La stessa Segreteria Tecnico Operativa effettuava una serie di verifiche sui documenti, presentati dalle rispettive amministrazioni comunali citate, dalle quali effettivamente emergeva che, al 23.11.1994 (data di riferimento delle NTA del PS1), le aree in questione avevano le caratteristiche per essere classificate zone “B” anche se non risultanti dalla base cartografica di appoggio utilizzata (CTR del 1989/90). Sono stati, inoltre, organizzati tavoli di approfondimento con i responsabili tecnici dei Comuni al fine di integrare tutti gli elementi istruttori necessari all’adozione dei provvedimenti di revisione cartografica.

Integrazione alle Norme Tecniche di attuazione

L’integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione, adottata dal Comitato Istituzionale nella deliberazione sopra citata, si rendeva opportuna al fine di dotare il piano di bacino in questione di uno strumento normativo che, al pari di meccanismi già previsti in altri Piani di bacino, poteva portare a provvedimenti di ripermimetrazione idonei ad adeguare velocemente alla realtà del territorio le norme vincolistiche della pianificazione.

La deliberazione del Comitato Istituzionale, che ha adottato il progetto di variante, veniva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2011 e depositata, ai fini di quanto previsto dall’art. 18, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presso le sedi indicate dalla citata norma.

Spirati i termini per la consultazione e le osservazioni, previsti dai commi 6 ed 8 dall’art. 18 della legge 183/1989, la Regione Lazio, con deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 16 dicembre 2011, emetteva il provvedimento di competenza ai sensi del comma 9 della citata norma, esprimendo il proprio parere favorevole, senza osservazioni, sul progetto di variante adottato.

Il Comitato Tecnico di questa Autorità di bacino, nel corso della seduta del 24 gennaio 2012, elaborava in via definitiva la variante di Piano, adottata definitivamente dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 123 del 18 luglio 2012.